

## TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA

Prima sezione Civile

**il giudice**

ritenuto che allo scopo di ridurre il rischio di contagio da covid-19 è necessario stabilire orari di trattazione delle cause fissate per ciascuna udienza nei termini di cui alla parte dispositiva del presente decreto;

considerato che, per la finalità di cui innanzi, le parti ed i difensori dovranno accedere all'aula di udienza solo in prossimità dell'orario di chiamata della causa alla quale sono interessati avendo cura di indossare correttamente la mascherina chirurgica (in modo tale che risultino coperti naso e bocca) e mantenere la distanza interpersonale di sicurezza prescritta (un metro);

ritenuto che le cause non specificamente indicate di seguito saranno oggetto di trattazione scritta con le modalità di cui al decreto che segue;

dispone

la chiamata delle cause dell'udienza del 14 gennaio 2021 secondo i seguenti orari:

RG 8168/2019 ore 9:10  
8810/2019 ore 9:20  
5483/2020 ore 9:30  
4992/2020 ore 9:40  
4808/2020 ore 9:50  
4706/2020 ore 10:00  
4041/2020 ore 10:10  
5279/2020 ore 10:20  
1281/2015 ore 10:40  
5763/2015 ore 11:10.

Avverte le parti che allo scopo di procedere all'ordinamento andamento delle attività di udienza i tempi di attesa saranno limitati a 5 minuti e che, decorso questo senza che alcuna delle parti sia presente, saranno somministrati i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c.

Dispone che il presente decreto dia trasmesso al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia oltre che alla società Edicom che provvede a curare il sito del Tribunale.

**LE CAUSE ISCRITTE NEL REGISTRO DELLA V.G. SARANNO CHIAMATE DOPO QUELLE ISCRITTE AL CONTENZIOSO ORDINARIO di cui sopra.**

**TUTTE LE ALTRE CAUSE DA CHIAMARE ALL'UDIENZA SARANNO OGGETTO DI TRATTAZIONE SCRITTA NELLE MODALITÀ DI SEGUITO ESPOSTE**

Si comunichi.

FOGGIA, 23 dicembre 2020

**il giudice**  
Paolo RIZZI

## **Il giudice**

Tenuto conto delle esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del virus COVID-19;

vista la disciplina emergenziale, ed in particolare l'art. 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. in legge 17 luglio 2020, n. 77 s.m.i., la cui efficacia è stata prorogata con decreto-legge n. 137/2020, art. 23 co. 1°;

ritenuto di dover disporre la trattazione "scritta" del procedimento in esame, mediante il deposito telematico di note contenenti le sole istanze e conclusioni, con facoltà per le parti di presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;

richiamate, a tal fine, le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali (che seppur fissato per il solo processo amministrativo, all'art. 3, comma 2, c.p.a., esprime tuttavia un principio generale del diritto processuale, destinato ad operare anche nel processo civile: cfr. ex multis, Cass., n. 8009/2019), principio espressamente ribadito all'art. 16-bis, comma 9-octies, d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in l. 17 dicembre 2012, n. 221;

rilevato che la mancata collaborazione delle parti e/o comunque l'abuso, da parte loro, del modulo processuale richiamato sarà adeguatamente valutato da parte del giudice ai sensi dell'art. 88 c.p.c. (cfr. gli artt. 91, comma 2, e 116, comma 2, c.p.c.);

ritenuto, per il caso in cui il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici, di dover invitare le parti, in occasione del deposito delle note in questa sede autorizzate, al deposito di copie informatiche degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea nei formati ammessi dalla normativa sul PCT, in ossequio alla *ratio* della disciplina emergenziale che impone, in via esclusiva, il deposito telematico degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti;

**DISPONE**

che l'udienza già fissata abbia svolgimento mediante lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e, per l'effetto,

### **AUTORIZZA**

le parti al deposito in via telematica di brevi note scritte, secondo le seguenti modalità: 1) Preferibilmente, le parti sono autorizzate al deposito in via telematica di un'unica nota redatta congiuntamente, da depositarsi entro e non oltre il 5° giorno antecedente la data dell'udienza indicata; 2) Alternativamente, le parti sono rispettivamente autorizzate al deposito telematico di brevi memorie scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni in relazione agli adempimenti processuali previsti, entro e non oltre il 5° giorno antecedente la data dell'udienza indicata;

### **RICHIAMA**

le parti al puntuale rispetto del principio di sinteticità degli atti processuali e al principio di leale collaborazione;

### **INVITA**

- le parti, nel caso in cui il fascicolo sia composto in tutto o in parte da documenti cartacei, al deposito in via telematica degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, in occasione del deposito di note scritte;
- **parte attrice/ricorrente**, nel caso di prima udienza, **a dare prova della rituale citazione in giudizio del convenuto/resistente**, rendendosi necessario in mancanza il rinvio della causa ad altra udienza;

### **AVVERTE**

- che è facoltà delle parti non aderire al presente modulo di trattazione di udienza, presentando **istanza motivata di trattazione orale** entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento;
- che il deposito tardivo delle note autorizzate si considererà come mai avvenuto, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal protocollo siglato con il COA in data 15.12.2020;

- che, in caso di mancato deposito, da parte di tutti i procuratori costituiti, di note scritte, il giudice provvederà ai sensi degli artt. 181 e 309 c.p.c.;
- che, in caso di prima udienza, la costituzione del convenuto/resistente a ridosso della udienza fissata o addirittura all'udienza stessa renderà necessario – se ritenuto opportuno dal Giudice Istruttore – il rinvio della causa, impregiudicati i diritti di prima udienza;

### **RISERVA**

all'esito dell'udienza in questa sede indicata, l'adozione del provvedimento richiesto, con decorrenza dei termini di legge per il deposito;

### **MANDA**

la cancelleria per la tempestiva comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione *“trattazione scritta”*

Foggia, 23 dicembre 2020

### **IL GIUDICE**

Paolo Rizzi